

Cinque consigli per un buon testamento

(A cura di don Michele Maria Porcelluzzi,
Responsabile dell'Ufficio Avvocatura della Curia Arcivescovile di Milano)

Normalmente la morte di un sacerdote addolora i confratelli che lo hanno conosciuto e le comunità cristiane che egli ha servito. Capita che questo dolore sia a volte accompagnato dalle complicazioni legate al suo testamento e così parenti, parroci e parrocchie si trovano a raccogliere fogli sparsi e a cercare di interpretarli con difficoltà, nella speranza di poter eseguire fedelmente le ultime volontà del caro compianto, in certi casi non del tutto chiare.

Seguire cinque semplici consigli riguardanti il testamento del sacerdote può facilitare la vita a chi ci sopravvive e garantire il rispetto di quanto stabilito.

1. **È opportuno distinguere il testamento “spirituale” dal testamento “materiale”.** Il primo potrà essere letto in occasioni pubbliche o pubblicato sul bollettino parrocchiale. Il secondo servirà per stabilire a chi destinare i propri beni. A volte i testamenti vengono “mischiati” in un unico documento che diviene poco comprensibile.
2. **È necessario compilare il testamento con una forma valida.** Il diritto italiano non ritiene valido un testamento in forma orale, anche se le volontà sono espresse davanti a una moltitudine di persone. È sempre necessaria la forma scritta. La forma più semplice è quella olografa: il testamento deve essere scritto totalmente a mano, deve essere apposta la data e la firma in calce, è opportuno anche firmare ogni foglio. Il testamento potrà anche essere redatto da un notaio, in questo caso è bene informare qualche persona fidata perché poi possa avvisare il professionista della morte e procedere agli adempimenti del caso.
3. **È opportuno conservare il testamento olografo in un luogo conosciuto (almeno da qualche persona fidata), raggiungibile e sicuro.** Il Sinodo 47° ha stabilito l'obbligo per i Parroci di redigere il testamento subito dopo la prima nomina e a depositarlo in Cancelleria. A tale adempimento sono comunque invitati tutti i sacerdoti dell'Arcidiocesi di Milano. Sarà poi sempre possibile correggerlo, consegnando una nuova busta. In generale, onde evitare confusioni, qualora si volessero modificare le proprie volontà, è sempre meglio distruggere il precedente testamento o comunque revocarlo espressamente (si può usare la formula “*Io sottoscritto xxx, revoco ed annullo ogni mio precedente testamento e voglio che questo solo abbia valore ed esecuzione*”) anziché integrarlo facendo in modo che sia composto da più fogli sparsi che potrebbero essere di difficile rinvenimento e interpretazione.
4. **È possibile nominare eredi e legatari. L'esecutore testamentario è consigliabile designarlo solo in casi particolari.** L'erede (o gli eredi perché non è richiesto che sia uno solo) è colui che sostituisce il testatore nell'universalità o in una quota dei suoi beni; mentre il legatario è colui che riceve soltanto beni determinati. La differenza tra l'erede e il legatario non consiste dunque nella quantità dei beni ricevuti, ma nelle modalità utilizzate per individuarli. Se vi sono più eredi – e il testatore non abbia provveduto alla divisione dei beni tra essi – si costituisce, in forza della successione di ciascuno, una “comunione ereditaria”, in forza della quale ciascun erede diviene titolare di una quota del patrimonio che è uguale a quella di tutti gli eredi, salvo che il testatore attribuisca quote diverse (es. «*nomino eredi Tizio e Caio, lasciando a Tizio 1/3 del mio patrimonio e a Caio il restante*»). Spetta, quindi, agli eredi procedere poi alla divisione dell'eredità, attraverso un accordo o chiedendo l'intervento del giudice.

Si ricorda che il canone 282 §2 stabilisce che “I beni di cui vengono in possesso in occasione dell'esercizio di un ufficio ecclesiastico e che avanzano, dopo aver provveduto con essi al proprio onesto sostentamento e all'adempimento di tutti i doveri del proprio stato, siano da loro volontariamente impiegati per il bene della Chiesa e per opere di carità”.

Normalmente non è necessaria la nomina di un esecutore testamentario, che è tenuto a consegnare ai legatari quanto loro attribuito; pagare i creditori del defunto e ricevere il possesso dei beni ereditari perché siano destinati agli eredi. L'accettazione e la rinuncia della nomina a esecutore testamentario può essere fatta solo tramite dichiarazione resa presso la cancelleria del Tribunale competente per territorio in relazione all'ultimo domicilio del defunto.

5. **È necessario scrivere con buona grafia il testamento olografo e usare frasi semplici, individuando precisamente eredi e legatari.** Siano ben identificati eredi e legatari così come i beni che si intendono assegnare a questi ultimi. Alcuni accorgimenti possono essere utili. Per gli enti diocesani, è bene indicare la corretta denominazione: “*Arcidiocesi di Milano*”; “*Seminario Arcivescovile di Milano*”; “*Fondazione Caritas Ambrosiana*”, “*Istituto Diocesano di Sostentamento del Clero*”, “*Fondazione Opera Aiuto Fraterno*”. Se si vuole lasciare una somma di denaro a una Parrocchia per le sue attività caritative si eviti di indicare la Caritas parrocchiale, che non è un ente autonomo, ma è preferibile usare la frase “*Lascio xxx euro alla Parrocchia xxx del Comune di xxx per le sue attività caritative*”. Le Parrocchie devono essere individuate con il titolo e il Comune in cui si trovano. Per motivi fiscali, è opportuno precisare sempre che i beni che si lasciano a enti ecclesiastici (Arcidiocesi, Seminario, Fondazione Caritas, Istituto di Sostentamento, Parrocchie...) dovranno essere impiegati per le loro attività istituzionali.

È inoltre consigliabile disporre precisamente se si vogliono istituire pii legati per la celebrazione di Sante Messe. La fondazione di un legato pio, con versamento di 1.500 euro, permette la celebrazione di una Messa all'anno per 25 anni. È necessario indicare l'ente che dovrà provvedere alla celebrazione (l'Arcidiocesi o il Seminario o una specifica Parrocchia) e quello che riceverà il capitale alla scadenza dei 25 anni (normalmente lo stesso che ha curato le celebrazioni, ma può anche essere uno differente).

Modelli e informazioni sono disponibili alla pagina
www.chiesadimilano.it/avvocatura/testamentodelprete